II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1990

che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo dei trasporti (EURET) 1990-1993

(91/11/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che ai sensi dell'articolo 130 K del trattato l'attuazione del programma quadro è fatta mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione ;

considerando che con la decisione 87/516/Euratom, CEE (4) il Consiglio ha adottato il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991), che definisce, tra l'altro, le azioni nel campo dei trasporti ;

considerando che, dopo l'adozione della decisione 90/221/Euratom, CEE (5) concernente il terzo programma quadro comunitario per le azioni di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994), è necessario proseguire l'attuazione del secondo programma quadro (1987-1991) mediante i programmi specifici previsti da quest'ultimo, come nel caso della ricerca nel settore dei trasporti (linea d'azione 2-3) ;

considerando che il programma quadro prevede, tra i criteri di selezione delle azioni comunitarie, quello di contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, pur rispettando l'obiettivo dell'eccellenza scientifica e tecnica ;

considerando che la realizzazione del mercato interno aumenterà notevolmente la domanda di trasporti ed esigerà dall'insieme dei mezzi di trasporto che essi concorrano a soddisfare nel modo più efficiente, più economico e meno nocivo per la salute e l'ambiente l'aumento della mobilità delle merci e delle persone nella Comunità, tenendo conto delle regioni meno favorite, insulari e frontaliere ;

considerando che l'innovazione tecnica può svolgere un compito essenziale ai fini della competitività e dell'efficacia dei vari mezzi di trasporto nonché della riduzione degli inconvenienti da essi provocati — soprattutto a livello di impatto ambientale globale — e del loro consumo energetico, aumentando al tempo stesso la sicurezza e che essa può inoltre contribuire a migliorare la condizione di lavoro del personale addetto a questo settore ;

considerando che l'aumento del volume degli scambi e degli spostamenti potrebbe creare gravi problemi di congestione del traffico per i quali occorrerà trovare soluzioni originali orientando opportunamente la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica ;

(1) GU n. C 318 del 20. 12. 1989, pag. 5 e GU n. C 37 del 7. 2. 1990, pag. 5.
(2) GU n. C 175 del 16. 7. 1990, pag. 121 e GU n. C 295 del 26. 11. 1990.
(3) GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 26.
(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.
(5) GU n. L 117 dell'8. 3. 1990, pag. 28.

considerando che, in stretto contatto con gli Stati membri, la Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile per promuovere il coordinamento, tra gli stessi, delle loro attività di ricerca nel settore dei trasporti;

considerando che la cooperazione nel campo della ricerca consente di preparare la normalizzazione, la compatibilità o, in taluni casi, l'unificazione delle reti di trasporto, che sono caratteristiche fondamentali di un sistema più efficace e meno nocivo per l'ambiente;

considerando che è necessario coinvolgere le piccole e medie imprese (PMI), per quanto è possibile, nello sviluppo di nuove tecniche di trasporto; che occorre tener conto delle loro esigenze specifiche, fatto salvo l'obiettivo dell'eccellenza scientifica e tecnica del programma;

considerando che il programma dovrà tener conto della dimensione e dell'approccio regionale dei problemi così come dei rapporti con i paesi di transito;

considerando che la partecipazione, in condizioni adeguate, di organizzazioni e di imprese di paesi terzi in Europa, le quali abbiano concluso accordi di cooperazione scientifica e tecnica con la Comunità relativamente ad azioni di ricerca e sviluppo può contribuire a migliorare il livello tecnologico dei trasporti della Comunità;

considerando che, nell'ambito del COST, viene attuato un numero importante di azioni concertate nel settore della ricerca sui trasporti e che tali azioni completeranno le attività previste dal presente programma;

considerando che il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato, per un periodo di 3 anni a decorrere dal 21 dicembre 1990, un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico per la Comunità economica europea nel campo dei trasporti, quale è definito nell'allegato I.

Articolo 2

1. L'importo stimato necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 25 milioni di ecu, compresa la spesa per un organico di 6 persone.

2. Una ripartizione indicativa dei fondi figura nell'allegato II.

Articolo 3

Le modalità di realizzazione del programma e le quote della partecipazione finanziaria della Comunità sono indicate nell'allegato III.

Articolo 4

1. Prima della fine del secondo anno di svolgimento del programma, la Commissione riesamina il programma e trasmette una relazione sui risultati di tale esame al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se necessario, di proposte di modifica o proroga del programma.

2. Al termine del programma la Commissione procede a una valutazione dei risultati conseguiti e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatte tenendo conto degli obiettivi stabiliti nell'allegato I e in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 5

La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma. Essa è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

I contratti conclusi dalla Commissione disciplinano i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, comprese le modalità di diffusione, di protezione e di sfruttamento dei risultati della ricerca.

Articolo 6

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione della decisione che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine che non può in alcun caso superare 3 mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al trattino precedente.

Articolo 7

La procedura prevista all'articolo 6 è applicabile in particolare:

— al contenuto degli inviti a presentare proposte;

— alla valutazione delle azioni proposte e dell'importo stimato del contributo finanziario della Comunità;

— all'attuazione delle azioni concertate;

— alle deroghe alle norme generali che disciplinano la partecipazione comunitaria di cui all'allegato III;

— alla partecipazione a qualsiasi progetto da parte delle organizzazioni ed imprese non comunitarie di cui all'articolo 8, paragrafo 2;
— a qualsiasi adattamento della ripartizione indicativa dei fondi riportata nell'allegato II;
— alle misure da avviare per la valutazione del programma;
— alle modalità di diffusione, protezione e sfruttamento dei risultati della ricerca effettuata nell'ambito del programma.

Articolo 8

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi con organizzazioni internazionali, con paesi terzi che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST) e paesi terzi europei che abbiano concluso con la Comunità accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica, al fine di associarli interamente o parzialmente al presente programma.

2. Quando esistono accordi quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra paesi terzi europei e le Comunità europee, le organizzazioni e le imprese stabilite in tali paesi possono partecipare, in base al criterio del reciproco vantaggio, ad un progetto svolto nel quadro di questo programma.

3. Nessuna parte contraente stabilita in un paese terzo, che partecipa ad un progetto intrapreso nell'ambito del programma, può beneficiare del finanziamento comunitario a favore del programma. La parte contraente in questione contribuisce alle spese amministrative generali.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. RUBERTI

ALLEGATO I

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli obiettivi comunitari definiti per il settore dei trasporti riguardano :

— la competitività : migliorare l'efficienza e la competitività dei sistemi di trasporto e delle industrie corrispondenti mediante una riduzione dei costi ed il miglioramento delle prestazioni, la qualità dei servizi e della gestione dei diversi sistemi e delle loro componenti ;

— la sicurezza : migliorare la sicurezza dei modi di trasporto e le condizioni di lavoro ;

— protezione dell'ambiente : ridurre gli effetti ambientali nocivi dei modi di trasporto.

La ricerca della Comunità in fatto di trasporti dovrebbe essere concepita nell'interesse dell'intero sistema di trasporto comunitario, a vantaggio di ciascun modo e in vista di un'incentivazione coerente. Essa dovrebbe contribuire in modo positivo alla presa di decisioni circa la politica dei trasporti, della ricerca e dell'industria collegata.

In considerazione della complessità e dell'entità del settore dei trasporti, il programma EURET si limita ad un piccolo numero di temi di ricerca prioritari.

Il programma EURET persegue tre obiettivi specifici :

— l'ottimizzazione dell'utilizzazione della rete,

— la logistica,

— la riduzione degli effetti esterni nocivi.

Questi obiettivi specifici si articolano come segue :

1. Ottimizzazione della gestione delle reti di trasporto

1.1. *Analisi costi/benefici e pluricriteri per la costruzione di nuove strade*

Obiettivo : misurare la fattibilità di elaborare un sistema di riferimento su scala europea per analizzare ed elaborare un metodo coordinato di valutazione per la costruzione di nuove strade, tenendo conto delle caratteristiche particolari delle regioni periferiche della Comunità e dei paesi di transito.

1.2. *Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario*

Obiettivo : elaborare un sistema di controllo del traffico ferroviario, tanto di passaggeri quanto di merci, valutare l'attrezzatura di localizzazione e di trasmissione e sviluppare le principali componenti di software del sistema.

Il sistema si impernia su una forte interazione tra l'infrastruttura e il materiale rotabile e riguarda le trasmissioni tra suolo e treni e il sistema della misurazione, da parte dei treni, del tragitto percorso.

Solo la prima fase dovrebbe essere effettuata nell'ambito di EURET. Tuttavia è importante che le altre fasi del progetto, cioè lo sviluppo delle componenti di hardware, l'elaborazione del sistema e la sperimentazione, possano essere avviate a tempo debito.

1.3. *Concezione e valutazione di un sistema di gestione del traffico marittimo*

Obiettivo : valutare i vantaggi e la fattibilità delle misure che sfrutterebbero al massimo gli investimenti già effettuati o attualmente in corso nell'ambito dei sistemi di gestione del traffico marittimo (STM) ; valutazione della possiblità che alcuni degli STM esistenti o previsti possano far parte di uno o più servizi di gestione del traffico marittimo generale nelle acque europee. Dovrebbe sfociare in un sistema che fornisca agli utenti servizi come le pertinenti informazioni sull'attuale situazione e l'eventuale contesto futuro in cui il traffico funziona o funzionerà, nonché sul traffico stesso, con particolare attenzione alle zone marittime ad alta densità di traffico.

1.4. *Sperimentazione degli scambi di dati automatizzati aria/suolo per i sistemi di gestione del traffico aereo in Europa*

Obiettivo : nell'ambito del futuro sistema di traffico aereo in Europa, definire, sviluppare e valutare le applicazioni, i requisiti e i metodi dello scambio di dati tra sistemi terrestri e aerei e tra il pilota e il controllore di volo come mezzo di affiancare le comunicazioni con voce.

I primi elementi di un programma per individuare gli aspetti dell'integrazione e dello sviluppo del sistema sono stati avviati nell'ambito del programma di ricerca nel campo della gestione armonizzata del traffico aereo nell'organizzazione Eurocontrol (Phare).

1.5. *Studio della postazione di lavoro del controllore nei sistemi di gestione del traffico aereo*

Obiettivo : migliorare il supporto automatizzato dei controllori del traffico aereo in seguito allo sviluppo di nuove postazioni di lavoro dei controllori con l'ausilio di tecnologie di interfaccia uomo/macchine aggiornate per contribuire a raggiungere a medio termine l'incremento necessario della capacità aerea europea. Il programma richiederà un orientamento pluridisciplinare con la partecipazione di controllori, esperti in fattori umani e ingegneri.

2. **Logistica**

2.1. *Scenario economico e valutazione della domanda di trasporto di merci nella Comunità*

Obiettivo : valutare quanto si possa adattare il sistema di trasporti attualmente disponibile per soddisfare la crescente domanda di trasporto di merci in modo da introdurre le necessarie innovazioni a tempo debito compresi, ove necessario, nuovi sistemi di trasporto.

2.2. *Ricerca economica e tecnica in materia di trasbordi di merci — concezione e valutazione dei sistemi di trasbordo rapido*

Obiettivo : elaborare e valutare un nuovo ed efficiente sistema di trasbordo rapido delle merci tra vari modi di trasporto, in particolare le ferrovie.

2.3. *Ottimizzazione delle risorse umane nel trasporto marittimo. Miglioramento della competitività nei trasporti marittimi comunitari facendo ricorso alla tecnologia avanzata*

Obiettivo : definire la composizione dell'equipaggio ottimale per i vari tipi di navi e le varie tecniche di trasporto marittimo a seconda delle diverse situazioni, facendo maggior uso della tecnologia avanzata.

2.4. *Presa in considerazione dei fattori umani nel sistema uomo-nave*

Obiettivo : valutare la migliore compatibilità tra la nave (e la relativa attrezzatura) e il comportamento umano, prendendo in considerazione i compiti assegnati ai membri dell'equipaggio e il loro comportamento in varie situazioni operative e adottare misure per ridurre l'errore umano, soprattutto nei servizi di trasporto mediante traghetti.

3. **Riduzione degli effetti nocivi esterni**

3.1. *Sistemi migliorati di valutazione della sicurezza di guida dei complessi autovettura-rimorchio*

Obiettivo : valutare l'importanza e la gravità del problema a livello europeo degli incidenti connessi alla guida dei complessi autovettura-rimorchio ; presentare raccomandazioni per migliorare la sicurezza stradale.

L'azione principale consiste nell'elaborare metodi analitici ed eseguire studi statistici.

3.2. *Valutazione della sicurezza di autotreni e autoarticolati commerciali*

Obiettivo : analizzare le disposizioni attualmente in vigore per l'omologazione dei complessi di autoveicoli commerciali come pure analizzare tecnicamente alcuni tipi di autotreni, allo scopo di formulare proposte di nuove normative in materia di sicurezza.

Considerati questi obiettivi specifici, i criteri da applicare per valutare i risultati del programma saranno i seguenti :

1) Poiché il primo degli obiettivi generali è il miglioramento dell'efficienza e della competitività dei trasporti della Comunità, la valutazione dovrà stabilire in qual misura le azioni :
   - abbiano contribuito ad accrescere la competitività tecnologica dell'industria europea nel settore dei trasporti e nei settori connessi ;
   - abbiano contribuito all'armonizzazione tecnologica e alla riduzione degli ostacoli alle attività di trasporto ;
   - abbiano contribuito ad una riduzione dei costi d'investimento e d'esercizio, ad un aumento della capacità della rete e al miglioramento delle prestazioni e della qualità dei servizi.

2) Poiché un altro obiettivo generale è il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, la valutazione dovrà stabilire in qual misura le azioni :
   - abbiano contribuito a ridurre i rischi che veicoli e sistemi comportano per le persone e i beni ;
   - possano migliorare le condizioni di lavoro.

3) Poiché un altro obiettivo generale è il miglioramento dell'impatto ambientale, la valutazione dovrà stabilire in qual misura :

— le azioni abbiano contribuito alla riduzione degli effetti ambientali nocivi dei trasporti.

4) Inoltre il programma EURET mira, in generale, a potenziare la ricerca nel settore dei trasporti comunitari. In questo contesto la valutazione comporterà criteri quali :

— il rafforzamento della cooperazione europea nelle attività di ricerca relative ai trasporti ;

— il livello di trasferimenti di tecnologia raggiunto tra Stati membri e tra industriali e/o operatori ;

— il grado di applicabilità dei risultati della ricerca ;

— l'apporto di informazioni per la presa di decisioni circa la politica dei trasporti, della ricerca e dell'industria connessa.

5) Nel più ampio contesto del programma quadro, la valutazione dovrebbe basarsi su tutti i criteri di selezione menzionati nell'allegato III del medesimo programma adottato con decisione 87/516/Euratom, CEE e, segnatamente, su quello comportante un contributo ad una maggiore coesione economica e sociale della Comunità.

La valutazione finale dovrebbe essere fatta dalla Commissione mediante un gruppo di esperti indipendenti.

ALLEGATO II

SOMMARIO DEL PROGRAMMA E RIPARTIZIONE DEI FONDI

		Ripartizione indicativa *(milioni di ecu)*
1.	**Ottimizzazione dell'utilizzazione della rete**	16,5 (66 %)
1.1.	Analisi di costi e vantaggi e applicazione di vari criteri per la costruzione di nuove strade	0,5
1.2.	Progetto di una gestione europea del traffico ferroviario	5,0
1.3.	Progetto e valutazione di un sistema di gestione del traffico marittimo	3,0
1.4.	Esperimenti di scambi di dati automatizzati aria/suolo per sistemi di gestione del traffico aereo in Europa	5,0
1.5.	Studio della postazione di lavoro del controllore nei sistemi di gestione del traffico aereo in Europa	3,0
2.	**Logistica**	7,5 (30 %)
2.1.	Prospettive economiche e proiezioni della domanda per il trasporto di merci nella Comunità	0,5
2.2.	Ricerca economica e tecnica sul trasbordo di merci. Progettazione e valutazione di sistemi di trasbordo rapidi	3,0
2.3.	Ottimizzazione della manodopera nel trasporto marittimo	3,0
2.4.	Considerazione dei fattori umani nel sistema uomo/nave	1,0
3.	**Riduzione degli effetti esterni nocivi**	1,0 (4 %)
3.1.	Miglioramento dei metodi di valutazione della sicurezza stradale per gli insiemi autovettura-rimorchio	0,5
3.2.	Valutazione della sicurezza di guida delle possibili combinazioni motrice-rimorchio	0,5
		25,0 (1)

(1) Incluse le spese amministrative e di personale, ammontanti a 2,6 milioni di ecu. 2 milioni di ecu potrebbero essere assegnati ad azioni concertate (1.1, 2.1, 3.1, 3.2).

ALLEGATO III

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E PERCENTUALI DELLA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA DELLA COMUNITÀ

I programmi saranno attuati tramite :

i) contratti di ricerca a compartecipazione finanziaria,

ii) azioni concertate,

iii) studi e valutazioni.

I partecipanti possono essere università, organizzazioni per la ricerca, società industriali comprese le piccole e medie imprese, privati, o loro combinazioni, stabiliti nella Comunità.

I progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria dovrebbero, in linea di massima, essere realizzati da partecipanti indipendenti di almeno due Stati membri.

I contratti per i progetti di ricerca a compartecipazione finanziaria, di norma, saranno assegnati secondo una procedura selettiva basata su bandi per proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La partecipazione comunitaria ai contratti a compartecipazione finanziaria sarà, in linea di massima, pari al 50 % della spesa complessiva ; questa percentuale potrà tuttavia variare in funzione della natura e dello stadio raggiunto dalla ricerca. In via alternativa, le università e gli istituti di ricerca potranno optare, per ciascun progetto attuato nell'ambito di questo programma, per un finanziamento del 50 % della spesa totale o per un finanziamento del 100 % delle spese addizionali accessorie.